



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 del 31-03-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE 2021 CANONE UNICO PATRIMONIALE.

Il giorno **trentuno marzo duemilaventuno**, alle ore **10:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816 e successivi, a decorrere dal 2021 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

PREMESSO INOLTRE che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837 e successivi, a decorrere dal 2021 ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 15/03/2021, con la quale è stato istituito e approvato il regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie, e la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 15/03/2021, con la quale è stato istituito e approvato il regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree destinati a mercati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente, la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RILEVATO che tali tariffe base devono essere adeguate con l'applicazione di coefficienti moltiplicatori, tali da consentire la salvaguardia del gettito di cui all'art. 1, comma 817, della L. 160/2019, e secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie e dal regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree destinati a mercati;

VISTI i prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nei quali per l'anno 2021 sono riportati, per ciascuna categoria, i coefficienti moltiplicatori e le relative tariffe;

DATO ATTO che dall'applicazione delle tariffe riportate nei prospetti allegati, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dalle entrate che sono sostituite dal presente canone;

VERIFICATO che la riscossione del Canone Unico Patrimoniale avviene, per espressa previsione normativa, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

RILEVATO che la scadenza per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale, dovuto per le occupazioni e le esposizioni permanenti, può essere fissata al 31/05/2021, e che l'Ufficio Tributi provvederà ad inviare, ai contribuenti iscritti a ruolo, una lettera riepilogativa, contenente l'importo dovuto sulla base dei dati dichiarati dagli stessi e l'avviso di pagamento PagoPa;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 novembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;

RICHIAMATA, inoltre, la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura

non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

SI PROPONE

- 1) di APPROVARE, per l'anno 2021, i prospetti allegati dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe per il Canone Unico Patrimoniale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di STABILIRE la scadenza di pagamento del Canone Unico Patrimoniale anno 2021, dovuto per le occupazioni/esposizioni permanenti, al 31/05/2021;
- 3) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario.

IL RESPONSABILE II SETTORE
F.to Dott. Luca Squadroni

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali”, Dott. Luca Squadroni;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’articolo 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate;

VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di APPROVARE, per l’anno 2021, i prospetti allegati dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe per il Canone Unico Patrimoniale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di STABILIRE la scadenza di pagamento del Canone Unico Patrimoniale anno 2021, dovuto per le occupazioni/esposizioni permanenti, al 31/05/2021.

Inoltre la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 29-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, 29-03-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

**CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO
STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, 29-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 13-04-2021 al 28-04-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 7502 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 13-04-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI